

Anno 2 / n. 34 – 8 ottobre 2018

ACQUISTI CARBURANTE “USO AGRICOLO”: NO OBBLIGO PAGAMENTI TRACCIABILI

1

Come noto, la Finanziaria 2018 ha introdotto, a decorrere dall'1.7.2018, alcune disposizioni in materia di acquisti di carburante per autotrazione, ed in particolare la soppressione dell'utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione; la modifica dell'art. 22, comma 3, DPR n. 633/72 prevedendo che “gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.

Il DL n. 79/2018, c.d. “Decreto Dignità”, ha disposto il differimento all'1.1.2019 della decorrenza dell'obbligo della fattura elettronica (soltanto) per le cessioni di carburante (benzina / gasolio) per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Si rammenta che la stessa Finanziaria 2018 ha previsto che, ai fini della detrazione dell'IVA / deduzione del costo, gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili” (di fatto non è possibile effettuare i pagamenti in contante) quali ad esempio carte di credito, debito / prepagate, assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali.

Con la Circolare 2.7.2018, n. 13/E l'Agenzia delle Entrate ha specificato che: la cessione di benzina / gasolio per trattori agricoli e forestali e, in generale, per le macchine individuate dall'art. 57, Codice della strada, è esclusa dall'obbligo di fattura elettronica; ai fini della detrazione dell'IVA / deduzione del costo, gli acquisti di carburante devono comunque essere effettuati tramite strumenti di pagamento “tracciabili” previsti dai Provvedimenti 4.4.2018 e 30.4.2018.

Con la recente Risposta 27.9.2018, n. 13 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di

utilizzo dei predetti strumenti di pagamento per l'acquisto di carburanti da parte di un soggetto che: - utilizza diverse macchine agricole di cui al citato art. 57; - applica il regime speciale dell'agricoltura di cui all'art. 34, DPR n. 633/72 e determina il reddito su base catastale.

ACQUISTI DI CARBURANTE USO AGRICOLO

Dopo aver rammentato che per i produttori agricoli: -il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale; -ai fini IVA la detrazione “è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione”; l'Agenzia delle Entrate specifica che per tali soggetti “viene meno il presupposto che impone l'uso di mezzi di pagamento tracciabili, ossia individuare puntualmente i costi sostenuti e l'IVA pagata per rivalsa” considerato che le imposte non sono determinate in modo analitico. Di conseguenza il produttore agricolo non è obbligato a utilizzare i mezzi di pagamento “tracciabili” per gli acquisti di carburante destinato a macchine agricole. Resta fermo il rispetto degli obblighi antiriciclaggio di cui all'art. 49 comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, ossia il rispetto del limite di € 3.000 previsto per il trasferimento di denaro contante. L'Agenzia precisa infine che nel caso in cui il produttore agricolo opti per l'applicazione dell'IVA / determinazione del reddito nei modi ordinari ai fini della detrazione dell'IVA / deduzione del costo è necessario acquistare il carburante “agricolo” con i predetti strumenti di pagamento “tracciabili”.

INAC: TERMINI E CONDIZIONI PER RICHIEDERE LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Gli iscritti nell'elenco dei lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano maturato almeno due anni di anzianità assicurativa e lavorato almeno 102 giornate agricole durante l'anno in corso e quello precedente hanno diritto all'assegno di disoccupazione agricola. A ricordarlo è l'Inac, il patronato di Cia Agricoltori Italiani, spiegando che la disoccupazione agricola spetta a operai agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari, operai agricoli a tempo indeterminato. L'indennità viene erogata per un numero di giornate annue pari a quelle lavorate entro il limite di 365 (366 per gli anni bisestili) detratte le giornate lavorate a qualsiasi titolo e quelle già indennizzate a titolo di altro sostegno al reddito; la misura è pari al 40% del salario medio convenzionale valido per la provincia di

appartenenza, o della retribuzione effettiva percepita qualora superiore. Dall'importo così calcolato va detratto il 9% per ogni giornata indennizzata a titolo di contributo di solidarietà.

La percentuale erogata agli operai agricoli a tempo indeterminato è del 30% e non è applicato il contributo di solidarietà. Con la disoccupazione agricola, in presenza dei prescritti requisiti, è possibile richiedere anche l'Assegno al Nucleo familiare. La domanda si presenta solo per via telematica entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo al quale si riferisce la prestazione. Per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola è possibile rivolgersi a qualsiasi ufficio Inac. Per approfondimenti: <http://www.inac-cia.it/disoccupazione-agricola>

2

IN VENDITA OLTRE 7 MILA ETTARI DELLA BANCA NAZIONALE TERRE AGRICOLE

È partita la vendita di 7.700 ettari della Banca Nazionale delle Terre agricole. Dalle ore 12 del 3 ottobre e fino al 2 dicembre 2018 è possibile presentare la manifestazione d'interesse per il secondo lotto dei terreni in vendita sulla Banca Nazionale delle terre agricole istituita presso l'ISMEA dalla legge 28 luglio 2016, n. 154. Il secondo lotto riguarda 7.707 ettari distribuiti su tutto il territorio nazionale, con prevalenza nelle regioni del Sud Italia. L'accesso alla Banca Nazionale delle terre agricole è gratuito attraverso il sito

(<http://www.ismea.it/flex/FixedPages/IT/BancaDelleTerreAgricole.php/L/IT>). Sull'applicativo dedicato è possibile visualizzare tutti terreni in vendita, consultare le principali informazioni (ubicazione, caratteristiche agronomiche, tipologia di coltivazione, particelle catastali georeferenziate, ecc.) e presentare direttamente la manifestazione di interesse all'acquisto per uno o più lotti. Coloro che presenteranno una manifestazione di interesse alla data del 2 dicembre 2018 saranno successivamente invitati a partecipare all'asta pubblica per l'aggiudicazione dei terreni.

L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE (CARTACEE ED ELETTRONICHE)

Come noto, in presenza di fatture "senza" IVA, di importo superiore a € 77,47, va assolta l'imposta di bollo nella misura di € 2. Ciò trova applicazione sia alle fatture cartacee / analogiche che a quelle elettroniche. La tipologia di fattura (cartacea / elettronica) risulta invece rilevante al fine di individuare le modalità di versamento dell'imposta di bollo. Infatti: - per le fatture cartacee è

possibile apporre l'apposito contrassegno ovvero assolvere l'imposta in modo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate; - per le fatture elettroniche l'imposta va assolta in via "virtuale", entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di emissione delle fatture.

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Come sopra accennato se l'imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, la stessa può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale.

L'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale relativa alle fatture elettroniche non corrisponde al pagamento dell'imposta di bollo virtuale previsto per le fatture cartacee. Ciò comporta che l'autorizzazione e il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture cartacee non può essere utilizzata per assolvere l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche.

In presenza di fatture elettroniche, infatti, per l'assolvimento dell'imposta in esame va fatto riferimento a quanto disposta dal citato DM 17.6.2014. In particolare, ai sensi dell'art. 6: l'imposta di bollo va versata: - in un'unica soluzione; - entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; - tramite il mod. F24, esclusivamente telematico, utilizzando il codice tributo "2501"; sulla fattura elettronica va apposta la dicitura "assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014". A tal fine è necessario compilare il campo "Dati bollo" presente nella sezione "Dati generali" della fattura elettronica.

Contattaci

CIA ALTA LOMBARDIA

Via Morazzone, 4 – 22100 Como

Tel. 031.253451

Email: como@cia.it

www.ciaaltalombardia.it

Supplemento di "Nuova Agricoltura" edito da CO.S.AGR.I.

Soc. coop.

Direttore responsabile: Peppino Titone

Direzione, redazione e amministrazione: via Morazzone,

4 – 22100 Como

Autorizz. Trib. Como 8/77 del 6/4/77

Domanda di iscrizione al Registro degli

Operatori di Comunicazione (R.O.C.)

presentato in data 09/01/2002

I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l'invio della pubblicazione.

Ai sensi Dlgs 196/03, i dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di "Nuova Agricoltura" – via Morazzone, 4 – 22100 Como

Tutti i numeri di "Nuova Agricoltura" e CIA ALTA LOMBARDIA NEWS sono consultabili in: www.ciaaltalombardia.it